ALLEGATO B - CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROVIGO

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di gestione della Tesoreria Comunale.

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune di Rovigo, in particolare, le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese, la custodia di titoli e valori e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria, oltre che da quelle della presente convenzione.

Art. 2
Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola dettagliatamente come indicato nello schema di convenzione, allegato della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30 luglio 2024 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA".

Art. 3
Durata contrattuale

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione (se precedente).
Il Comune si riserva la possibilità di rinnovare, d'intesa tra le parti, il rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni o migliorative per l'ente, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini del rinnovo di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

Art. 4
Compenso

Il costo del servizio di tesoreria è stanziato nel limite massimo annuo di euro 8.000,00 iva esente.

Art. 5
Direttore dell'esecuzione del contratto

Si procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 32 c. 2 lett. B) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8
Varianti

L'Ente e il Tesoriere, di comune accordo, potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per l'adeguamento alle normative al tempo vigenti e per il migliore svolgimento degli stessi, anche mediante la semplice corrispondenza su pec, con condizioni comunque non peggiorative per l'Ente.

Art. 9
La sospensione dell'esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

Art. 10
La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11
Inadempimenti e penalità

La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi carenze o irregolarità nel servizio, motivate e notificate al Tesoriere mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, dà facoltà all'Ente in qualunque momento di chiedere la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.L'Ente potrà applicare al Tesoriere una penale nei seguenti casi, da intendersi un elenco esemplificativo e non esaustivo:

- ritardata od omessa esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento e dei servizi relativi all'ordinativo informatico, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, ai pagamenti online;
- violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti e di conservazione sostitutiva;
- mancato rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio;
- gravi violazioni in materia di trattamento dei dati personali.

In tali ipotesi, la penale è quantificata in € 500,00 per ciascun giorno, per tutto il periodo in cui dura il

comportamento per cui è prevista la penale.
In caso di applicazione di una penale, il Tesoriere è tenuto al pagamento della stessa entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Ente.
Si precisa che le penali hanno natura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all'obbligo di risarcimento del danno, causato all'Ente o a terzi, che fa capo al Tesoriere; resta inoltre ferma per l'Ente la facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 12
Risoluzione

Il Tesoriere in sede di esecuzione del contratto, è tenuto ad osservare tutte le informazioni previste nella presente convenzione, le quali rappresentano specifiche obbligazioni contrattuali.
L'Ente potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l'espletamento del servizio di Tesoreria.
In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio al servizio di tesoreria.
In caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e in caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Tesoriere sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione degli eventuali maggiori oneri che l'Ente incontrerà anche per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art. 13
Recesso

Il recesso da parte del Comune è disciplinato dal D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.
L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione, in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

Art. 14
Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFC34G previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento dei corrispettivi annui spettante al Tesoriere, pari all'importo definito in sede di gara per il canone di cui all'articolo 4 del presente Capitolato, avverrà in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Tesoriere. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15
Revisione prezzi del servizio

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (articolo 120, comma 9, del Codice contratti).

Art. 16
Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia fideiussoria in parola, conforme allo schema tipo 1.1 approvato con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto all'articolo seguente.

Art. 17
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 18
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio al Servizio Appalti e contratti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 19
Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 20
Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed

economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 21
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Rovigo.

Art. 22
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rovigo disponibile al sito istituzionale del Comune alla sezione: Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta.

Art. 23
Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Rovigo.

Art. 24
Privacy
Trattamento dei dati personali – conferimento incarico di Responsabile del trattamento e clausola di riservatezza

Le attività oggetto di affidamento in appalto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") nonché del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione di dati personali. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e ss del citato Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali - tenendo conto di quanto stabilito dal Sindaco di Rovigo con apposito Decreto sindacale di nomina dei Dirigenti quali designati ed autorizzati a nominare i Responsabili delTrattamento, per quanto di rispettiva competenza - è nominato dal Comune di Rovigo (che è il Titolare del trattamento) quale **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 e 29 del "Regolamento UE" nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente contratto ed unicamente per le finalità del medesimo, per tutta la durata contrattuale; eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

In relazione ai dati che potranno essere trattati, si precisa quanto segue:

- **Tipologia di dati personali trattati**: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo pec,

indirizzo mail, codice fiscale, immagini, oltre a dati finanziari, giudiziari, di salute, relativi all'origine razziale/etnica, relativi alle convinzioni religiose e filosofiche, all'appartenenza sindacale, alle opinioni politiche, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona o dati genetici o biometrici;

- **Categorie di interessati**: utenti dei servizi, familiari, tutori, curatori, amministratori di sostegno, operatori dei servizi;

- **Modalità del trattamento**: formato cartaceo e/o tramite processi automatizzati;

- **Operazioni di trattamento effettuate** ai sensi dell'art. 4, par.1, n. 2 del Regolamento (UE) 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto o interconnessione.

5. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà a classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni e particolari che riguardi tutte le operazioni di trattamento, nessuna esclusa, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonchè a tenere un Registro delle attività del trattamento.

6. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi previsti dal Regolamento UE (in particolare all'art. 28) e dalla legge; il Responsabile, inoltre, si dovrà attenere alle istruzioni impartite dal Comune di Rovigo, in qualità di Titolare del trattamento, nonché ad ogni altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

7. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto ad assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

8. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro-tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

9. Il Responsabile è obbligato ad applicare adeguate misure di sicurezza al fine di garantire: a) se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

10. Il Responsabile è tenuto altresì a coadiuvare il Titolare nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

11. Il Responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente, si impegna ad informare il Titolare delle violazioni di dati di cui eventualmente sia venuto a conoscenza e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

12. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si farà carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, anche con riferimento alla durata dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che le stesse abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà inoltre verificare, in relazione ai trattamenti elettronici, che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave. Dovrà altresì verificare che gli stessi conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura, nonché dovrà dare istruzioni in ordine alla necessità di cancellare i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi. Sarà cura del Responsabile vincolare le

persone autorizzate al trattamento ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

13. Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà: a) darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; b) tenendo conto della natura del trattamento, qualora ne ricorrano le fattispecie, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà: a) permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare; b) permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

14. Il Responsabile si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora intenda ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile).

15. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali, il Comune di Rovigo potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando l'obbligo del Responsabile a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Comune di Rovigo e/o a terzi.

16. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare sarà tenuto a provvedere alla restituzione e/o all'integrale cancellazione dei dati oggetto di trattamento sulla base delle istruzioni del Titolare stesso. Il Responsabile, quindi, provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

17. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni allo stesso fornite a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

18. L'affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Rovigo, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune di Rovigo di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. Tale obbligo si estende a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico con il presente contratto.